

Présidence de la Région Presidenza della Regione

réf. n° - prot. n. v/ réf. – vs. rif.

PROT. MITT. Data 14/06/2023 n° 1975/LEG

Aoste / Aosta

Al Segretario Generale della Regione

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Ai Coordinatori

Al Capo ufficio stampa

Al Vice Capo ufficio stampa

All'Avvocato dirigente

e, p.c. Al Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, introduce numerose novità in materia di contratti pubblici.

Di seguito, si segnalano alcune tra le principali innovazioni introdotte.

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il d.lgs. 36/2023 è in vigore dal 1° aprile 2023; tuttavia, l'articolo 229, rubricato "Entrata in vigore", testualmente recita: "1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023".

Département législatif et aides d'États Dipartimento legislativo e aiuti di Stato



Per detta ragione, quindi, il nuovo Codice degli appalti pubblici sarà **efficace e cogente** per gli affidamenti di servizi, lavori e forniture **a partire dal 1**° **luglio 2023**; al contempo si è previsto un articolato regime transitorio.

In particolare, il Codice, all'articolo 225, **differisce il termine di piena efficacia di alcune norme al 1**° **gennaio 2024**: si tratta delle norme sulla digitalizzazione (articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, articolo 99 sulla verifica del possesso dei requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)); articolo 106, comma 3, ultimo periodo, sulla garanzia nativa digitale; articolo 115, comma 5, sul controllo tecnico contabile e amministrativo; articolo 119, comma 5, sulla trasmissione del contratto di subappalto alla stazione appaltante; articolo 224, comma 6), prevedendo che nelle more, fino al 31 dicembre 2023, continuerà ad applicarsi la corrispondente disciplina dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), dell'allegato II.4 (disposizioni di piattaforme di approvvigionamento digitale).

Il d.lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; tuttavia, le disposizioni in esso contenute continueranno ad applicarsi, dopo il 1° luglio 2023 e in via esclusiva ai procedimenti in corso, ossia:

- a) alle procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure e contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, siano stati già inviati gli avvisi o presentate le offerte;
- c) per le opere di urbanizzazione a computo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima del 1° luglio 2023;
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data del 1° luglio 2023, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, le offerte siano state inviate prima della suddetta data.

Nell'ambito dei procedimenti in corso, occorrerà avere riguardo alla **specifica disciplina vigente alla data di avvio degli stessi**, con particolare riferimento alle deroghe transitoriamente introdotte al d.lgs. 50/2016 dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

A ciò aggiungasi, che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati

dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al d.l. 77/2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Con riferimento ai collegi **consultivi tecnici**, le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti al **1**° **aprile 2023.**

La disciplina relativa ai **tre livelli di progettazione** di cui all'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 continuerà inoltre ad applicarsi, **anche dopo il 1º luglio 2023**, alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data del 1º luglio 2023 (articolo 225, comma 9). È altresì previsto che se l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato formalizzato prima del 1º luglio 2023, la stazione appaltante può affidare congiuntamente progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base di tale PFTE o del progetto definitivo.

PRINCIPI

Il codice si compone di cinque libri articolati per macro temi: libro I (Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione), libro II (Dell'appalto), libro III (Dell'appalto nei settori speciali), libro IV (Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni), libro V (Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie) e 38 allegati, nei quali sono incluse tutte le norme per l'attuazione del codice. Viene tuttavia stabilita la natura cedevole degli allegati, che fino al 30 settembre 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 225, comma 14, potranno essere sostituiti da appositi regolamenti (senza necessità del parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari qualora il contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso) che disciplineranno i rispettivi argomenti. Dal 1° ottobre gli allegati che non saranno stati sostituiti da nuovi regolamenti potranno essere sostituiti o modificati sono con la fonte legislativa.

Il d.lgs. 36/2023 muove da **tre principi cardine**, stabiliti nei primi tre articoli:

- a) **il "principio del risultato"** (articolo 1), inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) **il "principio della fiducia"** (articolo 2) nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) **il** "principio dell'accesso al mercato" (articolo 3), per il quale tutti i principi di derivazione eurounitaria di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità sono principi da tutelare per consentire all'operatore il libero accesso al mercato.

Secondo quanto precisato dall'articolo 4 rubricato: "Criterio interpretativo e applicativo", "1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3".

Rilevanti sono anche i principi enunciati dagli articoli da 5 a 12. Centrale è, ad esempio, il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 9), che trova declinazione negli articoli 60, che prevede l'obbligatorietà della revisione dei prezzi, e 120, comma 8, che disciplina l'ipotesi di rinegoziazione del contratto. Tra i principi è inserito anche quello del divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito (articolo 8), salvo che in casi eccezionali adeguatamente motivati, dovendo essere in ogni caso garantito il rispetto del principio dell'equo compenso da parte della stazione appaltante (cfr legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)).

In questo contesto, si colloca anche la previsione di **termini vincolanti per la conclusione delle procedure**, indicati nell'allegato I.3, il cui mancato rispetto costituisce silenzio inadempimento valutato anche ai fini del rispetto dei principio di buona fede.

Gli allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

II RUP

Il nuovo Codice ha ridisegnato la figura del RUP (articolo 15). Con tale acronimo, oggi, non si fa più riferimento al responsabile unico del procedimento, ma si identifica il **Responsabile Unico del Progetto**, colui che sovrintende tutte le fasi della procedura a evidenza pubblica, comprensiva delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione di un contratto.

Il RUP viene nominato tra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell'ente concedente qualora sia in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, nonché dei requisiti stabiliti dall'allegato I.2 al nuovo Codice. In detto allegato i requisiti di professionalità sono distinti a seconda che si tratti di appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (articolo 4) ovvero di contratti di servizi e forniture (articolo 5). Nel medesimo allegato sono indicate inoltre le modalità di individuazione del RUP.

L'ufficio del RUP resta obbligatorio e non può essere rifiutato. Viene previsto che in caso di mancata nomina nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Benché la regola sia che l'incarico riguarda la totalità delle fasi, è comunque prevista la possibilità di nomina dei c.d. "responsabili di fase" al fine di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità. Tuttavia, rimangono in capo allo stesso gli obblighi di supervisione, indirizzo e coordinamento.

Tra le funzioni ricoperte, il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

Il RUP svolge tutte **le attività indicate nell'allegato I.2** o che comunque siano necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Per quanto attiene ai compiti attribuiti al RUP, l'allegato I.2 contiene sia l'elenco dei compiti comuni a tutti i contratti e alle diverse fasi sia i compiti specifici per ciascuna fase della procedura.

Viene previsto, inoltre, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano istituire una struttura di supporto al RUP destinando risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Viene prevista l'adozione di un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, viene vietata l'attribuzione di compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

Importanti novità, relative non solo al RUP, ma a qualunque "soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione" riguardano la disciplina del conflitto di interessi (articolo 16).

DIGITALIZZAZIONE

Andando oltre quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, che già prevedeva la digitalizzazione delle procedure all'articolo 44, il nuovo codice prevede, nell'ambito della parte II del libro I (articoli 19 e seguenti), il passaggio a un "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)" (articolo 22), costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali in uso alle Stazioni Appaltanti – con al centro la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestiti da ANAC - che nel loro complesso consentiranno il monitoraggio completo del ciclo dei contratti pubblici, dalla programmazione alle fasi post-aggiudicazione.

Affinché l'ecosistema previsto dal Codice possa funzionare, è essenziale che tutti i nodi che lo compongono utilizzino dati nativamente digitali e che dialoghino con la BDNCP e con il FVOE centralizzato, attraverso specifiche tecniche di interoperabilità dei sistemi in via di definizione da parte di AgID. A tale riguardo, si evidenzia che, con determinazione n. 137/2023, adottata d'intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha approvato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. Il suddetto provvedimento definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2 del d.lgs. 36/2023 in merito allo svolgimento delle diverse attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, e stabilisce le modalità per la certificazione delle medesime piattaforme.

Tutte le informazioni relative alle diverse fasi dei contratti dovranno essere tempestivamente rendicontate all'interno della BDNCP e, allo stesso tempo, dovranno essere accessibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (articolo 28).



OUALIFICAZIONE

Il d.lgs. 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l'allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione riguarda **tre ambiti**:

- a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

La qualificazione è necessaria per le procedure di gara con importo superiore a:

- a) <u>500.000 euro per i lavori</u>. I livelli di qualificazione, per la progettazione e l'affidamento di lavori, sono tre: qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 euro; qualificazione di secondo livello (L2), per importi fino alle soglie di rilevanza europea; qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
- b) <u>140.000 euro, per servizi e forniture</u>. I livelli di qualificazione, per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture, sono tre: qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro; qualificazione di secondo livello (SF2), per importi fino a 5.000.000 di euro; qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Le stazioni appaltanti non qualificate, per importi superiori a 500.000 euro o alla soglia prevista dal livello di qualificazione posseduto, devono ricorrere a strumenti di acquisto di altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.

Le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Si segnalano, al riguardo, anche le recenti FAQ sulla "Qualificazione delle stazioni appaltanti" aggiornate dall'ANAC alla data del 17 maggio 2023. Il nuovo servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti, che consente (sulla base delle regole stabilite nell'apposito Manuale utente del 22 maggio 2023) l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate come previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici, è disponibile dal 1° giugno 2023.

ACCESSO AGLI ATTI

Le norme sull'accesso agli atti, nel nuovo Codice appalti, sono contenute negli articoli 35, 36 e 37, inseriti nella parte II del libro I, interamente dedicata, come detto, alla digitalizzazione.

Il nuovo articolo 35, a differenza del precedente articolo 53 del d.lgs. 50/2016, positivizza la possibilità di utilizzare in materia di contratti pubblici non solo lo strumento dell'accesso "procedimentale" di cui alla 1. 241/1990 ma anche il c.d. "accesso civico" e quello "civico generalizzato" di cui agli articoli 5 e 5bis del d.lgs. 33/2013.

Viene confermata la possibilità di differire l'accesso in peculiari fattispecie, tra le quali viene inserita anche – accogliendo l'orientamento emerso in sede giurisprudenziale –

l'ipotesi delle domande di partecipazione, degli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all'aggiudicazione.

Ulteriore differenza della nuova disposizione rispetto a quella del vecchio Codice, è contenuta al comma 4 dell'articolo 35 citato, che distingue le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso in due categorie: quelle dei documenti/dati/informazioni che "possono" essere esclusi da quelle che "devono" essere escluse.

L'articolo 36 del nuovo Codice, da ultimo, impone una piena digitalizzazione anche delle modalità di accesso, in perfetta coerenza con i principi della parte II del nuovo Codice.

La norma inoltre prevede l'automatica ostensione, mediante le "piattaforme informatiche di approvvigionamento digitale" e la contestuale comunicazione digitale dell'aggiudicazione:

- a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, dell'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti, dei dati e delle informazioni presupposti all'aggiudicazione;
- agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria degli atti appena sopra elencati nonché delle offerte dagli stessi presentate.

Il nuovo accesso agli atti sarà quindi attuato in modalità digitale, ovvero con la messa a disposizione diretta dei dati e delle informazioni attraverso le piattaforme informatiche di approvvigionamento digitale di cui dovranno essere dotate le stazioni appaltanti e certificate dall'AGID. Gli operatori non dovranno quindi più formulare alcuna istanza di accesso. A tal fine l'AGID sta provvedendo a redigere le relative regole tecniche. Attraverso tale modalità digitale, sarà possibile anche l'accesso civico generalizzato.

Le decisioni sulle richieste di oscuramento, comunicate appunto contestualmente all'aggiudicazione, potranno essere impugnate solamente in via giudiziale, nel termine di dieci giorni.

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

La parte III (articoli 37 e seguenti) e la parte IV (articoli 41 e seguenti) del libro I contengono la disciplina relativa, rispettivamente, alla programmazione e alla progettazione.

La programmazione degli appalti di servizi e forniture viene allineata temporalmente a quella dei lavori, dovendo col nuovo Codice essere gestita su **base triennale**. Gli interventi che dovranno essere inseriti in programmazione dovranno avere sia per lavori che per servizi e forniture un importo pari o superiore alle soglie dell'affidamento diretto (rispettivamente 150.000 euro e 140.000 euro).

Nell'ambito dei lavori **la progettazione si baserà su due livelli** costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo (viene quindi eliminato il livello intermedio della progettazione definitiva). I contenuti dei due livelli progettuali sono stabiliti nell'allegato 1.7. Per appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà essere

predisposto un unico livello di progettazione (quella esecutiva) se questa conterrà tutti gli elementi relativi anche al primo livello.

Altra novità è costituita dalla liberalizzazione del ricorso all'appalto integrato (articolo 44): le stazioni appaltanti potranno in qualsiasi caso procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei relativi lavori ponendo a fase di gara il solo progetto di fattibilità tecnica ed economica (in continuità, pertanto, con quanto già previsto dall'articolo 48, comma 5, del d.l. 77/2021 per gli interventi finanziati in tutto o in parte da fondi PNRR).

FASI

Con l'articolo 17, rubricato "Fasi della procedura di affidamento" (e con l'art. 18 relativo alla stipula del contratto), il nuovo codice riscrive in parte le norme che, nel codice del 2016, erano allocate, in particolare, nell'articolo 32, con alcuni riferimenti nell'articolo 33.

Il comma 1 dell'articolo 17 evidenzia che prima delle procedure le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare una previa **decisione di contrarre**, primo atto del procedimento come emerge dall'allegato II.1 che chiarisce che "La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante (...)". Il comma 2 conferma la **possibilità di procedere con l'affidamento diretto predisponendo un unico atto**.

La novità di maggior rilievo riguarda l'aggiudicazione. Viene meno il "doppio" passaggio dell'aggiudicazione non efficace e dell'aggiudicazione efficace. Il comma 5 chiarisce infatti che "l'organo preposto alla valutazione delle offerte" (nel caso di multicriterio la commissione di gara e nel mono criterio il RUP – magari sui verbali predisposti dal seggio di gara -) "predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala".

PROCEDURE SOTTO LA SOGLIA EUROPEA

Per quanto concerne l'affidamento dei contratti sotto soglia, quella che è stata l'eccezione (o per meglio dire la deroga) negli ultimi tre anni in virtù delle disposizioni previsto dall'articolo 1 del d.l. 76/2020 (e dalle successiva modifiche introdotte dal d.l. 77/2021) diventa regola a partire dal 1° luglio 2023. Il nuovo quadro normativo degli affidamenti sotto soglia prevede, all'articolo 50:

- a) **affidamento diretto per lavori** di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza richiesta di più preventivi, a soggetti in possesso di documentate e adeguate esperienze (articolo 50, comma 1, lettera a);
- b) **affidamento diretto per servizi e forniture** di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza richiesta di più preventivi, a soggetti in possesso di documentate e adeguate esperienze (articolo 50, comma 1, lettera b);
- c) **procedura negoziata per lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione per lavori, con invito di un numero pari a 5 operatori, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o elenchi in uso alla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera c));



- d) **procedura negoziata per lavori** di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia comunitaria per lavori (5.350.000 euro), con invito di un numero pari a 10 operatori, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o elenchi in uso alla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera d));
- e) **procedura negoziata per servizi e forniture** di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (215.000 euro), con invito di un numero pari a 5 operatori, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o elenchi in uso alla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera e)).

La stazione appaltante potrà, in alternativa alla procedura negoziata, dare avvio ad una procedura ordinaria solo con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), mentre in tutti gli altri casi sarà costretta a ricorrere solo ed esclusivamente alla procedura negoziata senza bando.

Il **criterio di rotazione** degli affidamenti e degli inviti trova ora collocazione all'interno di un'apposita norma (articolo 49) e la sua applicazione non sarà più quindi delega ad atti attuativi (come le Linee Guida ANAC n. 4) o agli orientamenti della giurisprudenza (peraltro considerati nel nuovo Codice per definire soprattutto i casi in cui è consentito derogare al criterio di rotazione). In particolare, è vietato l'affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati, però, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Il principio di rotazione è derogabile per gli affidamenti diretti di importi inferiori a 5.000 euro.

Di particolare rilevanza la disciplina contenuta negli articoli 52, 53, 54 e 55:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), (affidamenti diretti) di importo inferiore a 40.000 euro, è prevista la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, attestati dagli operatori economici con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dopo la stipulazione del contratto, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento (articolo 52);
- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 (sia gli affidamenti diretti sia le procedure negoziate senza bando), la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) (procedure negoziate senza bando) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (e per un importo in ogni caso non superiore all'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento). Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure

nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, che quando è richiesta è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale (articolo 53);

- nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (con esclusione degli affidamenti diretti) che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- per i contratti sotto soglia, la stipulazione avviene <u>entro trenta giorni</u> dall'aggiudicazione, senza applicazione dello *stand still*.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Sopra la soglia di rilevanza europea (e, per ogni contratto quando presenti un interesse transfrontaliero¹) si applicano le procedure di cui agli articoli 70 e seguenti, che disciplinano la procedura aperta (articolo 71), la procedura ristretta (articolo 72), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 73), il dialogo competitivo (articolo 74), il partenariato per l'innovazione (articolo 75), e la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (articolo 76).

In ordine allo svolgimento delle procedure, disciplinato nella parte V del libro I (articoli 77 e seguenti), si evidenziano le novità relative alla Commissione giudicatrice, presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento (articolo 93).

La disciplina dei **requisiti di ordine generale** prevede una distinzione tra cause di esclusione automatica (articolo 94) e cause di esclusione non automatica (articolo 95). Nell'ambito delle prime, viene eliminata la causa di esclusione riferita ai soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno. Viene inoltre eliminato il riferimento al socio di maggioranza quando si tratti di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Non è più prevista la causa di esclusione discendente dall'emissione di una interdittiva antimafia nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34bis del d.lgs. 159/2011 entro la data dell'aggiudicazione. Nell'ambito delle seconde, rientrano diverse fattispecie: violazione di norme di sicurezza, distorsione della concorrenza, conflitto di interesse, imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale e illecito professionale grave, tale "da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati". I casi di illecito professionale grave sono disciplinati dall'articolo 98.

¹ Sull'interesse transfrontaliero, il Consiglio di Stato con il parere n. 1312/2019 reso sull'ultimo schema di Linee guida n. 4, ha evidenziato come i contratti sotto soglia non sono del tutto "esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario (ancora Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, causa C-59/00, punto 19): infatti, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, per quanto concerne l'aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non sono soggetti alle procedure previste dalle norme comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici sono cionondimeno tenute a rispettare le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE e, in particolare, il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, causa C-59/00, punti 20 e 21; Corte di Giustizia, sentenza 20 ottobre 2005, causa C-264/03, punto 32; Corte di Giustizia, 14 giugno 2007, causa C-6/05, punto 33) nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva".



Una delle principali novità del nuovo codice (articolo 24) è costituita dal ricorso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), istituito presso la BDNCP. In esso devono essere presenti, per ciascun operatore economico, i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti. L'operatore economico dovrà indicare, in sede di partecipazione alla gara, i dati e i documenti relativi ai requisiti previsti per la singola procedura e ai requisiti di qualificazione per consentire la valutazione degli stessi da parte della stazione appaltante. In ragione dell'attività e dei servizi realizzati attraverso il fascicolo, l'ANAC predispone anche l'elenco degli operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti già effettuati per gare diverse; tanto al fine di consentire, in prospettiva, la possibilità di partecipare a più gare entro un determinato arco temporale di validità dei dati e delle informazioni acquisite. In sostanza, i dati e le informazioni già nella disponibilità delle amministrazioni, in ragione di una precedente procedura di gara ovvero che sono già presenti nel fascicolo virtuale, non dovranno essere nuovamente richiesti dall'operatore economico. Da notare che la sussistenza delle cause di esclusione automatiche dovrà essere accertata automaticamente attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Diverse novità sono previste in materia di **soccorso istruttorio**. La stazione appaltante attiva il soccorso sia per integrare la documentazione trasmessa sia allo scopo di sanare eventuali omissioni, inesattezze e irregolarità. Rispetto alla disciplina previgente, tuttavia, il codice elimina le differenze tra irregolarità essenziali e non essenziali. In ogni caso, l'irregolarità può essere sanata. Sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul punto, si prevede che la stazione appaltante ha sempre la facoltà di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta, ma si deve trattare di chiarimenti che non portino a modificare il contenuto dell'offerta tecnica o economica. Il punto più innovativo riguarda la possibilità per il concorrente di correggere un proprio errore materiale in cui sia incorso nell'elaborazione dell'offerta come una discordanza fra una cifra in lettere e una in numero, prima che la stessa sia esaminata e, in particolare, fino al giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti l'offerta. La richiesta di rettifica deve essere avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda. Ciò potrà avvenire anche oltre il termine per la presentazione dell'offerta. La rettifica dovrà pervenire alla stazione appaltante in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di rettifica, e va aperta insieme all'offerta.

CONTRATTUALIZZAZIONE

In base a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I



capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso, fatta eccezione per le ipotesi espressamente disciplinate dall'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 36/2023. Si applicano lo stand still sostanziale, secondo cui il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (con le eccezioni disciplinate dall'articolo 18, comma 3, tra cui si evidenzia quella di cui alla lettera d), che sottrae dal regime dello stand still sostanziale tutti i contratti sotto soglia), e lo stand still processuale, secondo cui, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (anche in questo caso, la sospensione non si applica ai contratti sotto soglia, per effetto di quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 36/2023). Per i contratti sotto soglia, la stipulazione del contratto non avviene entro sessanta giorni, bensì entro trenta giorni dall'aggiudicazione (articolo 55, comma 1, del d.lgs. 36/2023).

ESECUZIONE

Relativamente alla fase di esecuzione, il nuovo codice introduce alcune novità significative:

a) sospensione

La sospensione dei lavori (o dei servizi), se dura oltre un quarto del tempo contrattuale oppure oltre sei mesi, consente all'esecutore di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza indennità (articolo 121 e allegato II.14).

b) riserve

Le riserve sono disciplinate dall'allegato II.14.

c) collegio tecnico

Il nuovo codice stabilizza l'istituto del Collegio consultivo tecnico, previsto in via obbligatoria su richiesta di una delle parti per lavori "sopra-soglia", con pronuncia avente natura di lodo "contrattuale", in assenza di una espressa volontà contraria (articolo 215 e allegato V.2).

d) revisione prezzi

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT (articolo 60).

Sul versante dell'esecuzione, il d.lgs. 36/2023 prevede la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell'operatore economico dopo l'aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

LE COMPETENZE DELL'ANAC

Le funzioni e le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinate dall'articolo 222. Tra le altre, centrali sono le competenze in materia di attuazione della digitalizzazione, avendo l'ANAC il compito di contribuire al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia. In concreto, si prevede che la verifica dei requisiti avverrà tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici dove sarà inserito il FVOE di ogni operatore economico. Viene inoltre rafforzato il ruolo precontenzioso dell'ANAC: il parere è vincolante senza necessità di previa accettazione ed è impugnabile solo per motivi di merito.

ALTRE NOVITÀ

Tra le altre novità, si evidenziano le seguenti:

a) Raggruppamenti temporanei di impresa

Per i raggruppamenti temporanei di impresa non è più prevista la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, uno Stato membro non può predefinire le modalità esecutive all'interno del raggruppamento. La stazione appaltante può invece prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento (articolo 68).

b) Clausole sociali e CAM

In tutti gli appalti di lavori e servizi – esclusi quelli di natura intellettuale – si prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, ma anche le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone svantaggiate o con disabilità, oltre all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro (articolo 57). Si evidenzia l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57 (Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico), che ha apportato modifiche al comma 7 dell'articolo 108 del d.lgs. 36/2023 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture), specificando che: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198". La



modifica rende ancor più chiara l'importanza della certificazione che attesta l'adozione di politiche per le pari opportunità da parte delle stazioni appaltanti. Scompare "l'autocertificazione", prevista nel testo previgente, la cui attendibilità doveva passare al vaglio della stazione appaltante "con qualsiasi mezzo adeguato". Si prevede adesso la certificazione della parità di genere, rilasciata da enti accreditati.

Viene inoltre confermato il riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM) da inserire nella documentazione di gara e da tenere presente nella fase di valutazione delle offerte (articolo 57).

c) Suddivisione in lotti

L'articolo 58 regola la possibilità di procedere alla suddivisione in lotti, che discende dal principio generale della promozione della partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese, anche "di prossimità". Si prevede l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, ma anche il divieto di accorpamento artificioso dei lotti.

d) L'anticipazione del prezzo

L'articolo 125 prevede l'anticipazione del prezzo nella misura del 20% anche nell'ipotesi di consegna dei lavori o avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, nonché la possibilità di un incremento discrezionale della percentuale dell'anticipazione fino al 30%.

e) L'avvalimento

L'articolo 104 disciplina l'avvalimento, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia europea. L'avvalimento è ammesso non solo per consentire l'utilizzo dei requisiti di partecipazione dell'ausiliaria, ma anche "per ottenere un punteggio più elevato" (sc. Avvalimento premiale). In questo caso però non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. In generale, l'avvalimento è ammesso per mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali e specifici. Il contratto di avvalimento può essere a titolo oneroso ("normalmente") o gratuito, a condizione che soddisfi "anche un interesse" dell'impresa ausiliaria. La stazione appaltante può però stabilire che alcuni compiti siano svolti direttamente dall'offerente, anche qualora si tratti di opere cd. "super specialistiche", complesse e tecnologiche.

f) Il subappalto

L'articolo 119 recepisce le indicazioni della Corte di giustizia europea, prevedendo che la stazione appaltante debba indicare negli atti di gara le categorie di lavori o prestazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Resta fermo il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Recependo gli approdi della giurisprudenza e dottrina prevalenti, viene precisato al comma 3 dell'articolo 119 che tra le attività che non si configurano come subappalto, vi sono le prestazioni o attività secondarie, accessorie o sussidiarie rese da lavoratori autonomi o in forza di contratti continuativi di cooperazione. Il comma 17 dell'articolo 119, inoltre, che la stazione appaltante è tenuta ad



individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Si tratta di una importante novità rispetto alla disciplina di cui all'articolo 105, comma 19, del d.lgs. 50/2016, che vieta il cd. subappalto "a cascata", per cui l'esecuzione delle prestazioni non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

g) I criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). La novità, introdotta dall'articolo 108, è che viene soppresso il tetto del 30% come limite dell'incidenza dell'elemento prezzo nell'ambito della OEPV. Uniche eccezioni, per le quali permane un tetto, sono costituite da: i contratti ad alta intensità di manodopera (30%) e la fornitura di beni e servizi informatici (10%).

Un'importante novità è inoltre contenuta al comma 7 dell'articolo 108, secondo cui le stazioni appaltanti possono introdurre criteri premiali "atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal **principio di prossimità per la loro efficiente gestione**, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento".

h) Offerte anomale

Il d.lgs. 36/2023 non reca alcun riferimento analitico all'anomalia, come invece fa l'articolo 97 del d.lgs. 50/2016. L'indicazione della soglia di anomalia è infatti rimessa alle stazioni appaltanti che, nella loro discrezionalità, potranno utilizzare i criteri e i parametri previsti dall'allegato II.12, senza che questi siano vincolanti, potendo le stazioni appaltanti stabilire diversi o nuovi criteri o parametri. In ogni caso, l'esclusione può avvenire solo nel rispetto del principio del contraddittorio, non essendo prevista alcuna esclusione automatica, tranne che per i contratti sotto soglia. La stazione appaltante può fondare la propria determinazione anche sul parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218.

i) Ricorso all'in house providing

La scelta dell'*in house* deve essere sempre motivata, ma la relativa disciplina codicistica risulta semplificata (articolo 7): nel caso di ricorso all'*in house*, si intende sufficiente che la stazione appaltante dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici. In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento di mercato" e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta. È stata inoltre eliminata la previsione, contenuta nell'articolo 213, comma 15, del d.lgs. 50/2016, della gestione e dell'aggiornamento da parte dell'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*.

1) La disciplina della finanza di progetto

L'articolo 174 ridefinisce il partenariato pubblico-privato, dando un maggior rilievo alla cooperazione tra concedente pubblico e partner privato e semplificando la disciplina, oltre che consentendo la possibilità di gestire tali procedure alle sole stazioni appaltanti qualificate. Gli articoli 193 e seguenti disciplinano la finanza di progetto, ritenendo tale solo quella ad iniziativa privata.



m) Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l'obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture (articolo 186, comma 2).

n) Settori speciali

I settori speciali sono disciplinati nel libro III (articoli 141 e seguenti). Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti "settori speciali", in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono "autoconclusive" e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di "poteri di autorganizzazione" riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore analisi delle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023 e per approfondimenti puntuali richiesti dalle strutture interessate.

Si invitano le SS.LL. a voler assicurare la più ampia diffusione della presente nota alle strutture dirigenziali e agli uffici sottordinati.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE
Roberta QUATTROCCHIO

documento firmato digitalmente

